

FAQ

Oggetto: Decreto Legge “Cura Italia” 18/2020 - Convertito in Legge 27/2000

Domanda

Fra le disposizioni introdotte nel percorso di approvazione del c.d. **decreto-legge** “Cura Italia” (n. **18/2020**) che è stato definitivamente convertito, con modificazioni, in **legge** n. **27/2020**, l’art. **86-bis**, fa espresso riferimento alla prosecuzione dei progetti SIPROIMI fino al prossimo 31 dicembre 2020. In particolare il comma prevede che *sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989 (...)*”.

Si chiedono pertanto ulteriori delucidazioni in merito.

Risposta

Al fine di fornire alcune ulteriori indicazioni interpretative ed applicative, fermi restando i chiarimenti ufficiali, che saranno resi dalle competenti Amministrazioni, si osserva quanto segue.

In primo luogo, si tratta di una disposizione “emergenziale”, la quale, pertanto, origina da un evento imprevedibile ed eccezionale (pandemia), ha una specifica finalità, ovverosia di assicurare la continuità dei progetti SIPROIMI unitamente al contenimento delle conseguenze generate dalla pandemia ed, infine, è norma “di stretta interpretazione”.

Scendendo all’esame del contenuto della norma, si può preliminarmente evidenziare che ne è definito l’**ambito oggettivo**, ovverosia riguarda:

- ✓ i progetti in scadenza al 31 dicembre 2019 e che sono stati già autorizzati fino al 30 giugno 2020;
- ✓ i progetti in scadenza al 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 18 novembre 2019.

In secondo luogo, vengono indicati i presupposti per l’applicazione della norma, ovverosia che la prosecuzione dei progetti, sopra richiamati, deve avvenire alle “*attuali condizioni di attività e servizi finanziati*”. Ne deriva che, in ragione di ciò, sono inibite modifiche del contratto/convenzione rispetto al contenuto originario.

La disposizione, poi, **deroga** espressamente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.), ma al contempo ribadisce alcune condizioni:

- ✓ è fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- ✓ sono fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
- ✓ non devono sussistere eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato DM 18 novembre 2019;
- ✓ infine, i progetti devono essere finanziati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,.

In sede di applicazione della norma si ritiene che debba essere data un’interpretazione della stessa non solo coerente con la ratio e le finalità, in precedenza richiamate, ma anche con i principi dell’ordinamento.

E così, con riferimento alla “deroga” alle disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, appare ragionevole attenersi al rispetto dei principi, richiamati dall’art. 4 del codice dei contratti pubblici per l’affidamento dei c.d. “*contratti esclusi*”

La norma dispone “*1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica*”.

In questo modo si ritiene che venga assolta anche l’altra condizione del rispetto dei *vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea*, prevista dall’art. 86-bis del decreto-legge 18/2020.

Per quanto riguarda, inoltre, il rispetto della legislazione in materia antimafia e sulle misure di prevenzione, come esplicitato dagli Uffici della Camera e del Senato, il riferimento è, in particolare, al d. lgs. 159/2011 e ss. mm. e, segnatamente, agli articoli 67) e 83).

Inoltre, relativamente al Progetto in prosecuzione non devono essere state “accertate” ragioni di revoca; al riguardo, il riferimento è **DM 18 novembre 2019**; ai sensi dell’**art. 46** delle **linee guida** allegate al predetto DM costituiscono cause di revoca del finanziamento:

1. gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni previste nel progetto approvato, che compromettono l’impianto complessivo del progetto di accoglienza;
2. gravi violazioni nelle procedure di affidamento agli enti attuatori dei servizi finanziati, accertate con sentenza passata in giudicato, ovvero all’esito delle procedure di controllo;
3. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere per la mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti o per la mancata sanatoria delle irregolarità riscontrate nella gestione dei servizi.

Infine, da un punto di vista procedurale, si ritiene che la concreta applicazione della disposizione sulla prosecuzione dei progetti possa avvenire sulla base degli adempimenti di seguito indicati, espressione di norme generali a presidio della corretta azione amministrativa, espressione del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione:

- a) previa istruttoria sull’esecuzione delle attività relative al Progetto, oggetto di prosecuzione, al fine di verificare ed attestare la “regolare e corretta esecuzione contrattuale” rispetto agli obblighi assunti e a quanto stabilito dagli atti di affidamento e della normativa di settore;
- b) formalizzazione della disposta prosecuzione, mediante atto analogo a quello posto a base dell’originario affidamento ed assunto dal soggetto competente;
- c) sottoscrizione del titolo negoziale previa verifica – oltre al rispetto della disciplina antimafia e sulle misure di prevenzione – del possesso attuale, da parte dell’ente attuatore, dei requisiti di ordine generale (e, nello specifico, di quelli dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici laddove l’affidamento del servizio sia avvenuto in forza della richiamata disciplina), nonché del “prolungamento” della garanzia definitiva a suo tempo prestata o dell’attivazione di una garanzia, se non più in essere.

Con specifico riferimento alla formalizzazione della prosecuzione, di cui alla precedente lett. sub *b*), fatte salve le ipotesi, previste originariamente negli atti di affidamento, di opzioni a disposizione dell’ente affidante (a titolo meramente esemplificativo, proroga tecnica, rinnovo del servizio e c.d. quinto d’obbligo), l’art. 86-bis più volte richiamato, in ragione dell’eccezionalità dell’evento pandemico, dispone l’*ultrattività ope legis* del rapporto contrattuale in essere fino al 31 dicembre 2020.

Domanda

Quali sono gli effetti della legge di conversione del dl cura Italia sul rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno scaduti o in fase di scadenza ?

Risposta

A seguito della legge di conversione, si conferma la conservazione della validità dei permessi di soggiorno scaduti o in fase di scadenza successivamente all'entrata in vigore del dl Cura Italia; i permessi di soggiorno conserveranno la loro validità a tutti gli effetti di legge sino alla data del 31 agosto 2020.

Sono prorogati al 31 agosto anche:

- I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- Le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
- I titoli di viaggio;
- La validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro;
- I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro;
- Le richieste di conversione.

I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.